



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Quinta Civile

Il **Tribunale di Catania, sezione quinta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 8836/2024 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 20 aprile 2026, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.;

promossa da

Parte_1 nato a Zafferana Etnea (CT) il 29.7.1941 (c.f. **C.F._1**),
elettivamente domiciliato in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pizzarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

attore

contro

CP_1 nato a Torregrotta (ME) il 28.3.1963 (c.f. **C.F._2**), elettivamente
domiciliato in Giarre, via Luigi Orlando n. 86, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giannetto, che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti;

convenuto

e nei confronti di

Controparte_2, in persona del Sindaco *pro tempore* (c.d.
P.IVA_1), elettivamente domiciliato in **Controparte_2**, P.zza Guglielmo Marconi n. 11,
presso la sede dell'Avvocatura Comunale (Palazzo Municipale), che lo rappresenta e difende giusta

procura in atti;

terzo chiamato in causa

OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, **Parte_1** conveniva in giudizio dinnanzi questo Tribunale **CP_1**, nella qualità di Responsabile dell'Area Territorio e Patrimonio Immobiliare **CP_3** Lavori Pubblici del Comune **Co** **Controparte_2** chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale di parte convenuta ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo dovuto in virtù dell'incarico conferitogli dal **CP_2** medesimo. In subordine, chiedeva il pagamento della sola somma di € 25.000,00, come da accordo transattivo proposto dall'odierno convenuto ed accettato da **Parte_1**.

In particolare, la difesa di parte attrice riferiva che, in data 15.5.2006, il **Controparte_2** [...] avanzava richiesta di finanziamento con intervento rubricato "*Interventi di recupero e riqualificazione ambientale della R.N.I. Complesso Immacolatelle e Micio Conti*", contenuto nel P.I.T. n. 30 ("*ACI: formazione, Impresa e Turismo*"), la cui graduatoria veniva approvata con decreto assessoriale n. 235/2005. A tal fine, conferiva a **Parte_1** "*incarico di supporto tecnico per la supervisione e coordinamento con riguardo agli aspetti ecologici, botanici, geologici, faunistici e paesaggistici*" all'attività del R.U.P., odierno convenuto. Il compenso professionale pattuito era pari ad € 50.000,00, la cui corresponsione era subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento approvato con il decreto assessoriale sopra richiamato.

Ciò premesso, **Parte_1** rappresentava di avere svolto l'incarico conferitogli, fornendo

supporto tecnico nella valutazione e nel coordinamento dei progetti poi validati ed approvati dalla Giunta Municipale con deliberazioni numeri 106, 107, 108 e 110 del 2.10.2007, senza tuttavia ricevere alcun compenso per l'attività espletata. Per questa ragione, l'odierno attore trasmetteva sia al [...] *Controparte_2* sia a *CP_1* formale diffida al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale.

Sul punto, deduceva che:

- con nota del 31.3.2016 (prot. n. 6060), *CP_1*, nella qualità di Responsabile dell'Area Territorio e Patrimonio Immobiliare – Servizio Lavori Pubblici, proponeva all'odierno attore il pagamento da parte del *Controparte_2* dell'importo di € 25.000,00;
- parte attrice, pur avendo originariamente contestato la proposta transattiva sotto il profilo del *quantum*, con nota del 13.1.2017, accettava quest'ultima a condizione che la somma di € 25.000,00 venisse corrisposto in un'unica soluzione;
- ciononostante, l'accordo non veniva mai stipulato.

Parte_1, pertanto, proponeva innanzi questo Tribunale ricorso *ex art. 702 bis c.p.* nei confronti del *Controparte_2* (causa n. 12688/2021 R.G.), chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di € 50.000,00 ovvero, in subordine, di € 25.000,00 a titolo di compenso professionale dovuto.

Il *Controparte_2* si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del disciplinare di incarico e, per l'effetto, l'incompetenza di questo Tribunale a decidere sul ricorso proposto. Nel merito, contestava l'esigibilità del credito vantato dall'odierno attore per mancato avveramento della condizione potestativa mista relativa alla c.d. clausola di copertura finanziaria, come risultante dal disciplinare di incarico, nonché deduceva la nullità della delibera di conferimento dell'incarico per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, “*stante l'assenza di qualsivoglia impegno di spesa a carico dell'Ente Comunale ed in favore del Professionista*”.

Con ordinanza del 20.3.2024, questo Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dal

Controparte_2, dichiarando la propria incompetenza.

Parte attrice, pertanto, al fine di ottenere il pagamento del compenso professionale dovuto, agiva quindi nei confronti di *CP_1*, formulando le domande come sopra descritte.

Si costituiva in giudizio *CP_1*, il quale eccepiva in via preliminare:

- l'improponibilità della domanda per difetto di legittimazione sostanziale e processuale in capo a *Parte_1*, mancando la prova dell'autorizzazione di cui all'art. 53 comma 7 d.lgs. n. 165/2001;
- l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta per carenza dei presupposti di cui all'art. 191 comma 4 d.lgs. n. 165/2001;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'arbitrato previsto all'art. 7 del disciplinare d'incarico;
- l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda non essendosi verificata la condizione sospensiva di cui all'art. 6 del disciplinare d'incarico, che subordinava la corresponsione del compenso professionale all'effettiva erogazione del finanziamento;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2496 c.c.

Nel merito, contestava la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva, infine, di essere ammesso alla chiamata di terzo nei confronti del *Controparte_2* proponendo in subordine nei confronti di quest'ultimo azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Con decreto di fissazione udienza del 15.11.2024, questo Tribunale autorizzava *CP_1* alla chiamata di terzo, rinviando all'udienza del 28.5.2025.

Si costituiva in giudizio il *Controparte_2* eccependo in via preliminare l'inammissibilità della chiamata in garanzia per elusione del giudicato formatosi tra l'odierno attore e il

CP_2 medesimo nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del disciplinare di incarico e, per l'effetto, l'incompetenza di questo Tribunale.

Nel merito, contestava *in toto* la domanda attorea, deducendo l'inesigibilità del credito vantato da **Parte_1** per mancato esperimento della condizione potestativa mista relativa alla c.d. clausola di copertura finanziaria, ovvero in via subordinata chiedeva la riduzione del *quantum* risarcitorio. Chiedeva, altresì, il rigetto dell'azione di indebito arricchimento proposta da parte convenuta in quanto infondata infatti ed in diritto.

La causa veniva istruita solo con prova documentale e, all'udienza del 20 aprile 2026, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, in quanto avente carattere assorbente delle altre censure, va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da **CP_1** per carenza dei presupposti della responsabilità di cui all'art. 191 comma 4 d.lgs. n. 165/2001.

Occorre, al riguardo, ricordare che l'art. 191 T.U.E.L., nel prevedere che “*gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5*” (primo comma), stabilisce che “*Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni*” (quarto comma).

La norma in esame, così formulata, disciplina la responsabilità del singolo funzionario, subordinando la stessa alla sussistenza di determinati presupposti, quali l'assenza di un valido impegno contabile, la mancata copertura finanziaria e l'ordinazione della fornitura o servizio al di fuori della

procedura tipizzata.

In base al tenore letterale della norma, quindi, la validità dell'atto con il quale l'ente assume obbligazioni contrattuali deve necessariamente presupporre la preventiva registrazione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria. Ne deriva pertanto che, solo in assenza di tali presupposti, l'obbligazione non è imputabile all'ente ma ricade direttamente sul funzionario che abbia autorizzato o consentito la prestazione.

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che *“L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”* (Cassazione civ. sez. III ord. 14 maggio 2024 n. 13159).

Chiariti i presupposti in presenza dei quali sussiste la responsabilità contrattuale del funzionario o dipendente, occorre tuttavia evidenziare che l'azione in esame ha natura sussidiaria rispetto a quella principale di cui il professionista è titolare nei confronti dell'Ente (nella specie, il [...] *Controparte_2*).

Ed infatti, l'azione in esame è esperibile nei confronti del funzionario solo qualora si accerti che lo stesso abbia agito in violazione delle regole contabili vigenti e, precisamente, si accerti l'assenza di copertura finanziaria.

In particolare ove sussiste un formale incarico (delibera e disciplinare) e quindi un accordo contrattuale tra professionista ed ente, il primo dovrà agire nei confronti della sua controparte contrattuale al fine di vedersi riconosciuti i compensi, solo nel caso in cui detto contratto dovesse risultare viziato per uno dei motivi sopra esposti opererà una sostituzione ex lege della controparte

debitrice, ovvero del funzionario che ha autorizzato ed assentito la spesa.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, *Parte_1* avrebbe dovuto preliminarmente agire avverso il *Controparte_2* in quanto debitore principale – e ciò, attraverso il deferimento della controversia al collegio arbitrale così come espressamente previsto dall’art. 7 del disciplinare d’incarico e come già confermato da questo Tribunale con l’ordinanza del 20.3.2024 – rispondendo il funzionario (*CP_1*) solo in via sussidiaria.

Non avendo *Parte_1* riassunto il giudizio verso il *Controparte_2* innanzi il competente collegio arbitrale, non possono ritenersi sussistenti i presupposti della responsabilità di cui all’art. 191 comma 4 T.U.E.L, non potendosi operare in assenza di declaratoria di nullità del rapporto con l’ente una sostituzione ex lege di una parte del contratto.

Non sarebbe possibile qui effettuare un accertamento incidentale della validità o meno del rapporto contrattuale con l’Ente, il quale sarebbe esposto (in tesi) all’azione di arricchimento da parte del funzionario in assenza di un preventivo accertamento con efficacia di giudicato in ordine alla validità o meno del proprio rapporto contrattuale con il professionista. Ed invero tenuto conto della esistenza della condizione sospensiva del previo ottenimento del finanziamento regionale, è evidente che l’accertamento della invalidità del contratto per la dedotta assenza di impegno di spesa, deve necessariamente affrontare la questione della legittimità di detta clausola e degli obblighi (anche di buona fede) incombenti sulle parti contrattuali originarie (Comune e professionista). Accertamento che non può certo essere reso incideter tantum per giungere alla responsabilità diretta del funzionario, ma deve necessariamente passare dalla azione diretta nei confronti dell’Ente.

Sicché, la domanda proposta dall’odierno attore è infondata e, per l’effetto, deve essere rigettata.

Le spese del giudizio seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in

funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da *Parte_1* contro *CP_1* e nei confronti del [...]

Controparte_2, disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:

1. **rigetta** la domanda;
2. **condanna** *Parte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *CP_1* e *Controparte_2*, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Così deciso in Catania addì 24 luglio 2026

Il Giudice

(dott. Giorgio Marino)